

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4  
DEL 10-03-2018**

**OGGETTO:** IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2008 -  
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di marzo alle ore 10:00, nella sala delle Sala Consigliere.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BOTTICELLI Guido	Sindaco	Presente
BOGOGNA Giovanni Giacomo	Consigliere	Presente
MAZZONE Paola	Consigliere	Presente
MELLONE Silvano	Consigliere	Presente
ROSSARI Stefano	Consigliere	Presente
POLETTI Roberta	Consigliere	Presente
GIACALONE Nunzia	Consigliere	Assente
ROSSARI Renza	Consigliere	Presente
POLETTI Alberto	Consigliere	Presente
TOSI Clementino	Consigliere	Assente

**Totale Presenti 8, Assenti 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor De Luca Serena

Il Signor BOTTICELLI Guido nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione per la componente immobiliare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli  
dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) Possedute e condotte da coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO:

- il decreto M.I. del 29/11/2017 (GU serie generale n. 285 del 06/12/2017) di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018.
- La conferenza Stato – Città ed Autonomie locali del 07/02/2018 che ha ulteriormente prorogato i termini di approvazione del bilancio al 31/03/2018

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”*;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

VISTO l'art.1, comma 380, della legge n° 228/2012 (legge di stabilità 2013), che prevede che il gettito dell'IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale “D”, spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante dall'eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380 lett b) della legge n. 228/2012, e l'art. 6 D.L. 16/2014 che prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – struttura di gestione degli F24

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Verificato che, ai sensi dell'art. 149, comma 7 TUEL D.Lgs 268/2000, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenute necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili;

#### DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi **sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.**
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il*

*versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

Richiamato l'art. 13 , comma 6 del D.L. 06/12/2011, N. 201 che prevede la competenza del Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote IMU;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26/02/2018, di proposta di conferma delle aliquote e detrazione per l'anno 2018.

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”;*

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

Richiamato il regolamento per l'applicazione della IUC relativamente all'IMU approvato con delibera di C.C. n. 13 del 25/07/2014.

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 3 del 13/03/2017 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 207 nella seguente misura:

- A. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU aliquota del 3,7 per mille detrazione €200,00 ;
- B. Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili aliquota del 7,9 per mille;
- C. Per i fabbricati classificati in categoria D aliquota del 7,9 per mille così composta:
  - 7,6 per mille - aliquota Stato;
  - **0,3 per mille - aliquota Comune.**

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

Rilevato che, con le suddette aliquote e la detrazione d'imposta, la quota comunale del gettito dell'Imposta Municipale propria sugli Immobili per l'esercizio 2017 sarebbe stimato che il gettito riportato in bilancio, pari ad € 145.000,00 (Capitolo 10004 codice 10.10.106 PC 1.01.01.06.000)

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

## **D E L I B E R A**

- 1) DI CONFERMARE le aliquote IMU per l'anno 2018, come di seguito specificato:**
  - a) l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all'aliquota dello 3,7 per mille
  - b) l'importo della detrazione è fissato in € 200,00;
  - c) l'aliquota per gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli è fissata all'aliquota dello 7,9 per mille
  - d) l'aliquota del 7,9 per mille per i fabbricati classificati nella categoria D è così suddivisa
    - 7,6 per mille – aliquota stato
    - 0,3 per mille – aliquota comunale
- 2) Di dare atto il gettito stimato IMU per l'anno 2018 con l'applicazione delle suddette aliquote e detrazione d'imposta è pari ad € 145.000,00 (al netto quota trattenuta da Stato per alimentazione Fondo Solidarietà) iscritta in bilancio al capitolo 10004 codice 10.10.106 P.C. 1.01.01.06.000.
- 3) Di dare atto che le aliquote decorrono dal 01/01/2018.
- 4) Di dare atto che è riservata allo Stato l'aliquota base pari al 7,6% derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D e che la quota è versata allo stato contestualmente all'IMU di competenza comunale.
- 5) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

6)Di dichiarare, con separata unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art 134 comma 4 del D.Lgs.267/00

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.sa Serena De Luca

Visto si esprime PARERE in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data:

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.sa Serena De Luca

Il Presidente  
F.to Sindaco BOTTICELLI Guido

Il Segretario Comunale  
F.to De Luca dott.sa Serena

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15-03-2018. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna 15-03-2018

Il Segretario Comunale  
F.to De Luca dott.sa Serena

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-03-2018 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Vaprio d'Agogna, 15-03-2018

Il Segretario Comunale  
F.to De Luca dott.sa Serena

---

E' copia conforme all'originale.  
Vaprio d'Agogna li

Segretario Comunale  
De Luca Dott.sa Serena

---